



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 10 FEBBRAIO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 Febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE |
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | COMPONENTE |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE |

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di :

Sig. CIURLEO Giuseppe (all'epoca dei fatti tesserato della società A.S. Luigi Monti Polistena), per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del C.G.S. nonché la società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA (inattiva nella s.s. 2007/2008), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S..

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti atti ufficiali;

sentito il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale ha così concluso:

- mesi 2 (due) di squalifica per il calciatore Ciurelo Giuseppe;
 - €. 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S. Luigi Monti Polistena;
- viste le risultanze delle indagini svolte dalla Procura Federale;

RILEVA

1.- il calciatore CIURLEO GIUSEPPE, tesserato nella scorsa stagione sportiva per la A.S. "Luigi Monti" Polistena, veniva convocato dal collaboratore dell'ufficio Indagini, Avv. Francesco Manduca, per essere sentito in esito all'accertamento disposto dalla presente Commissione Disciplinare del C.R. Calabria della L.N.D. (con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 144 del 3.5.2007) relativamente al reclamo proposto dalla società A.C. Samo relativo alla gara del 10.12.2006 del campionato di 3^ categoria (C.P. di Locri) disputata da tale squadra contro la compagine della società A.S. "Luigi Monti" Polistena: -a) una prima volta con fax dell'8.3.2007 per essere ascoltato il 12.3.2007; -b) una seconda volta a mezzo del presidente della sua società di appartenenza, sig. D'Agostino Vincenzo, per essere ascoltato il 16.3.2007, come emerge dal verbale di audizione di quest'ultimo del 16.3.2007; -c) una terza volta, sempre a mezzo del presidente della sua società di appartenenza, sig. D'Agostino Vincenzo, per essere ascoltato il 22.3.2007, come emerge dal verbale di audizione di quest'ultimo del 16.3.2007;

2.- ma, nonostante le tre convocazioni di cui sopra, il calciatore Ciurleo Giuseppe non compariva. Mentre per la seconda convocazione si premurava di trasmettere una giustificazione scritta di impedimento a comparire per motivi di lavoro, per la mancata risposta alle altre due convocazioni il Ciurleo non rimetteva alcuna documentata giustificazione;

3.- la mancata comparizione del calciatore Ciurleo Giuseppe ha impedito l'accertamento da parte della Procura Federale della circostanza se tale atleta, il cui nominativo è inserito in distinta, abbia partecipato effettivamente alla gara del 10.12.2006 del campionato di 3^ categoria (C.P. di Locri) tra A.C. Samo e A.S. "Luigi Monti" Polistena oppure, come denunciato dalla prima delle due società, al suo posto sia stato schierato altra persona.

4.- Tanto premesso, con nota del 3.06.2008, Prot. n° 5213/690 PF 06-07/GT/en la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- 1) il sig. Ciurleo Giuseppe, all'epoca dei fatti oggetto del presente deferimento (stagione sportiva 2006 - 2007) tesserato per la società A.S. "Luigi Monti" Polistena e svincolato dall'1.7.2007, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di identica formulazione sia nel testo in vigore fino al 30.6.2007 che in quella vigente da tale data);
- 2) la società A.S. "Luigi Monti" Polistena, militante nella stagione sportiva 2006 - 2007 nel campionato di 3^a categoria di competenza del Comitato Provinciale di Locri della L.N.D. ed inattiva dalla stagione sportiva 2007/2008, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni commesse dal proprio tesserato Ciurleo Giuseppe sopra descritte, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (nella versione in vigore dall'1.7.2007 e già art. 2, comma 4, dello stesso codice nella versione in vigore fino al 30.6.2007 che configura in maniera identica la fattispecie disciplinarmente rilevante).

RITENUTO

- che la mancata comparizione del calciatore Ciurleo Giuseppe innanzi al Collaboratore dell'ufficio Indagini per ben due volte, in data 12.3.2007 ed in data 22.3.2007, in presenza di convocazioni conosciute dallo stesso e senza giustificato motivo, integra a carico del medesimo gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di identica formulazione sia nel testo in vigore fino al 30.6.2007 che in quella vigente da tale data);
 - che la violazione posta in essere dal calciatore Ciurleo Giuseppe determina la sussistenza di responsabilità oggettiva della società A.S. "Luigi Monti" Polistena, per la quale il calciatore era tesserato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (nella versione in vigore dall'1.7.2007 e già art. 2, comma 4, dello stesso codice nella versione in vigore fino al 30.6.2007 che configura in maniera identica la fattispecie disciplinarmente rilevante);
- nonché la responsabilità oggettiva della sua Società di appartenenza;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al calciatore CIURLEO Giuseppe, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la A.S. "Luigi Monti" Polistena ora A.S.D. Polistena Calcio a 5 , la squalifica per mesi DUE (2) e quindi fino al 10 APRILE 2009;
- non luogo a procedere nei confronti della società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA poiché dichiarata inattiva nella s.s. 2007/2008;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di :

Sig. Dino STANCATO (all'epoca dei fatti Presidente della società F.C. Rossanese 1909), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 del C.G.S., della Sig.ra Immacolata MORRA, (all'epoca dei fatti Dirigente della società F.C. Rossanese 1909) per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società F.C. ROSSANESE 1909 (inattiva nella s.s. 2008/2009), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti atti ufficiali;

sentito il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva :

- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Stancato Dino;
- mesi 12 (dodici) di inibizione per la Sig. ra Morra Immacolata;
- €. 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. Rossanese 1909;

viste le risultanze del procedimento;

RILEVA

1.- La Commissione Tesseramenti, nel decidere sui reclami presentati dalla Soc. F.C. Rossanese 1909, in persona del dirigente Immacolata Morra, avverso l'ottenuto svincolo consensuale ai sensi dell'art.108 delle NOIF dei calciatori dei calciatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella, con tre distinte delibere adottate in data 6/11/2007 (pubblicate Com. Uff. 6/11/2007 n.13/D stag. Sport. 2007/2008) dichiarava nullo e privo di effetto lo svincolo dei suddetti calciatori, ed avendo accertato in sede di giudizio che la firma apposta sulla lista di svincolo dalla Sig.ra Immacolata Morra, con delega della Società, era apocriфа, ai sensi dell'art.48 comma 4 CGS, trasmetteva all'Ufficio Indagini, oggi Procura Federale, gli atti relativi ai reclami per l'eventuale deferimento.

Le tre pratiche (772pf 07/08; 795pf 07/08; 808pf 07/08), originariamente separate, venivano riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2.- All'esito delle indagini, è emerso incontestabilmente che la firma in questione, apocriфа, è stata apposta sulla lista di svincolo con il consenso della Sig.ra Morra dal marito di costei Sig. Dino Stancato, Presidente della Rossanese, il quale ha poi consegnato personalmente detta lista ai calciatori, ingenerando negli stessi la convinzione che trattavasi di documento regolarmente sottoscritto. Il reclamo alla Commissione Tesseramenti sarebbe stato perciò presentato dalla Morra in mala fede, essendo la stessa a conoscenza che lo svincolo era stato sottoscritto dal sig. Stancato.

Così ha riferito al collaboratore della Procura Federale lo Stancato (stralcio audizione del 3/4/2008): *“Non nascondo che inavveritamento abbia potuto firmare qualche documento apponendo la mia firma e, se autorizzato, quella di mia moglie Morra Immacolata” ... “Ho firmato parecchie liste di svincolo ... assolutamente in bianco. Non escludo che qualche mio collaboratore abbia potuto riempire o compilare qualcuno di questi documenti favorendo senza mia autorizzazione qualche tesserato”.*

3.- Dopo aver ottenuto l'annullamento dello svincolo dalla Commissione Tesseramenti, come riferito dal Magliarella al collaboratore della Procura Federale (cfr. audizione del 3/4/2008), lo Stancato avrebbe poi preteso ed ottenuto dal calciatore Magliarella la somma di euro 7.000 al fine di concedere lo svincolo, senza poi provvedere al deposito del predetto accordo presso il Comitato competente, nei termini di legge (cfr. art. 108 N.O.I.F.).

4.- Riferisce la Procura federale nella nota di deferimento che, nel corso della propria audizione innanzi al collaboratore, lo Stancato avrebbe dichiarato: *“... non ho più tempo da perdere, debbo andare via perchè ho un appuntamento molto importante, non mi importa più niente della Rossanese, ho fatto e sto facendo innumerevoli sacrifici per portarla avanti in modo decoroso e dignitoso, ho abbandonato la mia famiglia e per colpa della Rossanese la sto perdendo, mia moglie non verrà mai a Catanzaro per essere interrogata per la Rossanese, stamattina quando gliel'ho chiesto mi ha preso per pazzo, se volete interrogarla venite a Rossano e forse, se riesco a convincerla, si presenterà, se il Procuratore mi vuole credere è bene altrimenti vada a farla in culo pure Lui”.*

La Sig. Morra, pur ritualmente convocata, non si presentava davanti al collaboratore per essere sentita nel corso delle indagini, senza, peraltro, mai addurre alcun impedimento.

5.- Sulla base di tali fatti, con nota del 11.06.2008, Prot. n° 5506/772 pf 07-08/AM/ma la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- Dino Stancato, Presidente della F.C. Rossanese 1909, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10 commi 2 C.G.S. per avere apposto firma apocriфа della moglie Immacolata Morra in calce alla lista di svincolo rilasciata ai giocatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella, ingenerando in costoro l'affidamento circa la bontà del documento; della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2 e all'art. 108 N.O.I.F., per non aver depositato presso il competente Comitato l'accordo relativo alla sottoscrizione della lista di svincolo a titolo oneroso; della violazione dell'art. 5 comma 1 del C.G.S. per avere espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione del Procuratore Federale nel corso dell'audizione innanzi al Collaboratore della Procura, in modo che gli stessi fossero conoscibili a più persone;
- Immacolata Morra, dirigente della F.C. Rossanese 1909, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere, nel reclamo presentato presso la Commissione Tesseramenti, affermato che la firma apposta in calce alla lista di svincolo rilasciata allo Scalise era falsa pur sapendo, e tacendo, che la stessa firma era stata apposta, con il suo consenso, dal di lei marito Dino Stancato in calce al predetto documento, nonché della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S. per non essersi presentata innanzi al Collaboratore della Procura ancorché ritualmente citata;
- La società F.C. Rossanese 1909 per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, per i fatti ascrivibili al proprio Presidente nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 per i fatti ascrivibili al proprio dirigente.

RITENUTO

che, per quanto esposto, ai calciatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella nulla è addebitabile non essendovi prova che fossero a conoscenza del falso in discussione;

che i fatti premessi integrano la violazione di cui all'art. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 commi 2 e 108 N.O.I.F. e all'art. 5 comma 1 C.G.S. ascrivibile al Sig. Dino Stancato (già inibito per anni quattro – cfr CU 6 del 17.07.2008) nonché la violazione di cui all'art. 1 commi 1 e 3 del C.G.S. ascrivibile alla Sig.ra Immacolata Morra, tesserata per la Rossanese 1909 e, ai sensi dell'4 comma 1 e 2 del C.G.S., alla società F.C. Rossanese 1909 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti di cui innanzi ascrivibili al proprio Presidente e al proprio Dirigente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga :

- al Sig.STANCATO Dino, Presidente della F.C. Rossanese 1909, la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.(ex Art. 19 C.G.S.);
- alla Sig.ra MORRA Immacolata, dirigente della F.C. Rossanese 1909, l'inibizione per mesi 12(dodici) e quindi fino al 10 FEBBRAIO 2010;
- non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ROSSANESE 1909, essendo stata dichiarata inattiva nella s.s. 2008/2009;

RECLAMO N. 69 della società A.P. BRANCALEONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore GALLETTA Daniele fino al 31.01.2010).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l'assistente arbitrale a chiarimenti, il quale ha confermato il proprio rapporto;

RILEVA

che il calciatore Galletta Daniele si è reso protagonista di un deprecabile episodio di violenza nei confronti dell'assistente arbitrale, colpendolo con una testata, che provocava allo stesso una sensazione di dolore;
che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 70 della società U.S.D. NUOVA RIZZICONESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 15.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Antonimina – Nuova Rizziconese del 10.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PARLONGO Ferdinando fino al 30.06.2010, squalifica calciatori FORGIONE Alberto, PAPASIDERO Alberto, CONDELLO Francesco e VIOLA Giuseppe fino al 30.04.2010).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante nonché l'arbitro "telefonicamente" a chiarimento;
letto l'ulteriore supplemento di referto, pervenuto nell'odierna seduta, del direttore di gara;

RILEVA

La società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Nuova Rizziconese a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 26° minuto del secondo tempo, nonché l'ingiustizia delle squalifiche dei calciatori Parlongo, Forgione, Papisidero, Condello e Viola;

rilevato che l'arbitro sentito a chiarimenti, ha escluso che i suddetti calciatori si siano resi responsabili di atti di violenza e minacce nei suoi confronti, non essendo riuscito ad identificarli, pur avendo confermato che erano tra le persone che lo avevano accerchiato e partecipato ai disordini;

che lo stesso direttore di gara è stato costretto a causa di tali disordini, delle ingiurie e dai colpi ricevuti a sospendere la gara per non mettere in pericolo la propria incolumità;

la delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza CAF, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza - consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara.

Le squalifiche ai calciatori Forgione Alberto, Papisidero Alberto, Condello Francesco e Viola Giuseppe devono essere notevolmente ridimensionate in relazione ai fatti accertati, così come deve essere diversamente valutata la posizione di Parlongo Ferdinando.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale delibera :

- confermare la punizione della perdita della gara, inflitta dal Primo Giudice, con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della società U.S.D. Nuova Rizziconese;
 - ridurre la squalifica inflitta ai calciatori FORGIONE Alberto, PAPASIDERO Alberto, CONDELLO Francesco e VIOLA Giuseppe a QUATTRO giornate di gara;
 - ridurre la squalifica inflitta al calciatore PARLONGO Ferdinando a SEI giornate di gara;
- dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 71 della società U.S.D. PETRIZZI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 91 del 29.01.2009 (Squalifica calciatore CALABRESE Nicola per QUATTRO gare, squalifica calciatore MAIOLO Giandomenico per TRE gare).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante;

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca :

a) che il calciatore CALABRESE Nicola si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario;

b) che il calciatore MAIOLO Giandomenico, al termine della gara, scavalcava la rete di recinzione dirigendosi minaccioso verso il pubblico, con il quale non veniva in contatto perché trattenuto;

considerato che i fatti, come sopra esposti, sono stati descritti in referto dall'arbitro;

constatata la congruità ed adeguatezza delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Maiolo Giandomenico;

che può essere ridotta a tre giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Calabrese Nicola;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CALABRESE Nicola a TRE giornate effettive; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 72 della società F.C.D. VERGAE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 21.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Vergae - La Rotese 2007 del 10.01.2009 - con il punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato preliminarmente che le controdeduzioni della Pol. La Rotese 2007 sono inammissibili, in quanto non vi è prova della trasmissione di copia del reclamo alla società Vergae;

ritenuto che dalla documentazione in atti risulta, come asserito dalla società reclamante, che il calciatore COSTABILE GIANPAOLO è nato il 7.8.1989, mentre nella distinta di gara Vergae - La Rotese per un errore materiale era stata erroneamente indicata la data di nascita del 7.8.1987;

che la società Vergae ha impiegato nella gara in esame tre calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1988, nel rispetto delle norme regolamentari (C.U. n.1 del 24/7/2008 del Consiglio Direttivo del Comitato Reg. Calabria);

che, pertanto, appare conforme a giustizia revocare il provvedimento del Giudice Sportivo che ha comminato alla società Vergae la sanzione della perdita della gara per 0 -3;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento impugnato, conferma il risultato acquisito in campo della gara del 10.1.2009 tra Vergae e La Rotese 2007 (VERGAE - LA ROTESE : 2 - 0);

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi